

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 25 LUGLIO 1994

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 30/2

Statuto del Comune di Trezzano s/Naviglio (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 marzo 1994 con deliberazione n. 29.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 3 maggio 1994 - n. 23626.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 13 aprile 1992 n. 16/6.

STATUTO

Art. 1 – Valori

1. La comunità di Trezzano sul Naviglio, si riconosce storicamente in valori di libertà, giustizia, pari opportunità, di promozione della vita umana e della famiglia, tutela dell'ambiente, responsabilità individuale e sociale, spirito di iniziativa, solidarietà, disponibilità all'integrazione sociale dell'ambito dei principi che ispirano la Costituzione Repubblicana.

2. Il Comune rappresenta giuridicamente la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

3. Lo Stemma e il Gonfalone del Comune hanno le caratteristiche risultanti dall'apposito Decreto Presidenziale.

4. Il Comune nell'adesione ai principi della Carta Europea per le autonomie locali promuove rapporti di amicizia e di interscambio socio culturale con i Comuni d'Europa e della Comunità Internazionale.

Art. 2 – Azione del Comune

1. Il Comune di Trezzano sul Naviglio ispira la propria azione al metodo della democrazia, alla separazione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla distinzione delle responsabilità, alla imparzialità, efficacia, legalità, efficienza e trasparenza dell'Amministrazione.

2. Il Comune avvalendosi della collaborazione delle associazioni locali adotta misure idonee a conservare e difendere l'ambiente eliminando le cause di inquinamento. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale, favorisce il recupero del centro storico e la valorizzazione ambientale del Parco agricolo sud Milano e del Naviglio Grande.

3. Il Comune valorizza le tradizioni storiche, ambientali, culturali, religiose e laiche presenti nel proprio territorio.

4. Il Comune garantisce le pari opportunità e armonizza orari e modalità di tutti i servizi in particolare con le esigenze delle donne e degli uomini.

Art. 3 – Associazioni

1. Il Comune favorisce le Associazioni operanti sul territorio comunale e, in particolare, quelle che praticano forme di solidarietà sociale e volontariato.

2. Il Comune annota in apposito elenco, continuamente aggiornato ed aperto, le Associazioni di cui al comma 1, precisandone finalità, organizzazione, rappresentanti pro-tempore, ed ogni altro utile elemento di conoscenza.

3. Alle Associazioni è riconosciuto il diritto di:

- presentare proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa;
- partecipare agli organi consultivi eventualmente istituiti dal Comune e al controllo sociale dei servizi;
- avvalersi del Difensore Civico;
- accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette loro a disposizione.

Tali diritti saranno stabiliti secondo l'apposito regolamento.

4. Il Comune favorisce in modo correlato, attività e iniziative di interesse generale, le Associazioni senza scopo di lucro e le Società Cooperative che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, dell'educazione, del lavoro, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, sulla base di criteri, di cui al Regolamento.

Art. 4 – Organizzazioni Religiose

1. Il Comune riconosce le Organizzazioni Religiose locali quali interlocutori qualificati per la conoscenza della realtà umana della comunità Trezzanese; in particolare le esistenti Parrocchie del culto cattolico.

Art. 5 – Comitati di Quartiere

1. Il Comune si avvale della collaborazione dei Comitati di Quartiere, intesi quali Associazioni che si formano e agiscono su base territoriale, per favorire e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale del Comune.

Art. 6 – Associazioni di Categoria

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni rappresentative di interessi economici collettivi quali interlocutori nella ricerca delle soluzioni alle problematiche sociali ed economiche della città.

2. Le Organizzazioni rappresentative di interessi collettivi presenti nel CNEL (Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro) possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze e petizioni, secondo le modalità di cui all'art. 9.

Art. 7 – Rapporti Comune e Scuole di ogni ordine e grado

1. Il Comune favorisce il funzionamento degli organismi della scuola così come previsto dalla legge. La piena attuazione del diritto allo studio in particolare degli alunni svantaggiati.

2. Attraverso la collaborazione con gli Enti Locali (USSL - Provincia e Regione) e il Provveditorato agli Studi, il Comune favorisce iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e sanitario atte a prevenire l'emarginazione ed il disadattamento degli alunni, nonché a facilitare il loro sviluppo armonico secondo le capacità individuali, per un migliore inserimento di ciascuno di essi nella società.

Art. 8 – Interrogazioni popolari

1. I cittadini, in numero non inferiore a 100, possono rivolgere al Comune interrogazioni, per chiedere ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione.

2. All'interrogazione viene data risposta scritta e motivata, entro il termine di 45 giorni.

3. L'interrogazione e le risposte vengono inviate per conoscenza ai Capigruppo.

Art. 9 – Istanze e petizioni

1. I cittadini e le Associazioni possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali.

2. Quando l'istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno 100 cittadini, viene ammessa dal competente organo del Comune, riceve adeguata pubblicità, nonché, risposta scritta e motivata, entro il termine di 45 giorni da parte del medesimo organo del Comune.

3. L'istanza o la petizione con risposta viene inviata per conoscenza ai Capigruppo.

Art. 10 – Iniziativa popolare

1. I cittadini in numero non inferiore a 300 esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione comunale redatto nelle forme previste per la stessa.

2. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine di 60 giorni.

Art. 11 – Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo sulla proposta e sulla rimozione di atti di competenza degli organi comunali è indetto dal Consiglio Comunale, previa pronunzia di cui al comma 3° del presente articolo, per iniziativa propria o su richiesta di almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. Il referendum non è ammesso su norme regolamentari relative ai diritti delle minoranze, a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, al personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende, al funzio-

namento degli organi comunali, nonché in materia vincolata di imposte, tasse e oneri a carico dei cittadini.

3. Il Comitato dei Garanti, sentito il Comitato Promotore e, a richiesta, il Sindaco, si pronuncia sulla ammissibilità del referendum quanto al suo oggetto e, prima della raccolta delle firme, quanto alla chiarezza dei quesiti; nonché sulla idoneità del provvedimento, eventualmente adottato dagli organi comunali competenti dopo l'indizione, ad escludere la necessità di dare corso al referendum stesso.

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri: precisamente da un Magistrato che lo presiede, su indicazione del Presidente del Tribunale di Milano, da un Avvocato su indicazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dal Segretario Comunale. Le pronunzie del Comitato possono avvenire anche a maggioranza.

4. Partecipano al Referendum gli iscritti alle liste elettorali nonché i sedicenni iscritti all'anagrafe comunale e/o i non residenti che lavorano o operano stabilmente sul territorio comunale, in relazione a particolari quesiti referendari qualora ciò sia determinato dal Consiglio Comunale nelle circostanze e secondo le modalità di cui all'apposito regolamento.

5. L'oggetto del referendum è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L'organo competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro i 60 giorni successivi.

6. Non si procede agli adempimenti, di cui al comma precedente, se non ha partecipato, con voto favorevole o contrario, almeno il 30% dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali.

Art. 12 – Altre forme di consultazione

1. Il regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione diverse dal referendum, anche limitate a parti di questa in ragione dell'oggetto della consultazione medesima.

2. Le consultazioni sono promosse dalla Giunta. Sette componenti del Consiglio, o i cittadini in numero di cui al regolamento possono proporre quesiti alternativi o aggiuntivi sullo stesso oggetto.

3. In caso di contestazione, il Comitato dei Garanti di cui all'art. 11 decide sulla formulazione definitiva dei quesiti.

4. Il regolamento determina le garanzie per la corretta rilevazione dei risultati della consultazione e stabilisce i termini e le modalità per le conseguenti determinazioni degli organi comunali.

Art. 13 – Consulte

1. Il Comune può istituire consulte dei cittadini per ambiti e materie determinati.

2. Le Consulte sono composte da membri designati dalle Istituzioni, dalle Associazioni registrate e dalle Organizzazioni di categoria operanti nei settori della consultazione, nonché da esperti cooptati dagli altri membri dalla Consulta medesima.

3. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta un terzo dei membri.

4. Le Consulte esprimono, nei casi previsti dal regolamento, pareri su piani e programmi, bilanci, regolamenti e altri atti di interesse generale del Comune; formulano, sulle materie di rispettiva competenza, proposte e osservazioni, delle quali i competenti organi comunali devono dare motivatamente atto.

Art. 14 – Diritti di informazione e di accesso

1. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.

2. I dati e le notizie sono resi pubblici mediante noti-

ziari e pubblicazioni periodiche, in modo che sia assicurata anche la trasparenza delle conseguenze economico-finanziarie dell'attività.

3. Il Comune garantisce ai cittadini singoli e associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina mediante apposito regolamento il rilascio di copie e di atti.

4. Il Comune assicura mezzi e strutture per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso.

Art. 15 – Difensore civico

1. È istituita la figura del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico del Comune tutela di cittadini nei confronti dell'Amministrazione comunale e degli organismi promossi dal Comune o di cui questo faccia parte, nonché, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.

3. A tal fine il Difensore Civico:

- ha accesso agli atti e alle strutture dell'Amministrazione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;

- trasmette agli organi competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta motivata;

- formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti dei cittadini;

- assiste i cittadini nel far valere i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo;

- convoca i responsabili dei procedimenti ed esamina con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi.

4. Il Difensore Civico dispone di mezzi finanziari propri e di mezzi organizzativi che gli sono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

5. Il trattamento economico del Difensore Civico, le attività professionali incompatibili, con l'esercizio delle funzioni, durata e revoca del mandato sono determinati da regolamento.

Art. 16 – Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio in apposita seduta, distinta da quella in cui viene eletta la Giunta, a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive.

2. Sono eleggibili le persone di comprovata rettitudine e probità dotate di elevata qualificazione in materia di organizzazione giuridico-amministrativa, che non siano Consiglieri Comunali o dipendenti del Comune in carica, né si trovino in altre condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Non sono eleggibili i candidati nelle ultime elezioni comunali.

4. Il Difensore Civico non può svolgere attività politica a livello comunale nel periodo d'esercizio del mandato né partecipare alle elezioni comunali.

5. Il Difensore Civico non è rieleggibile.

Art. 17 – Rapporti del Difensore Civico col Consiglio

1. Il Difensore Civico trasmette annualmente una relazione al Consiglio che viene posta all'ordine del giorno.

2. Il Difensore Civico viene sentito dal Consiglio o dalle commissioni periodicamente o su sua richiesta, ovvero per deliberazione specifica del Consiglio e delle commissioni.

Art. 18 – Civico Collegio per la Trasparenza

1. È istituito un Civico Collegio con il compito di proporre all'Amministrazione Comunale misure di regolamentazione, trasparenza, pubblicizzazione delle procedure in ogni settore della vita amministrativa. A tale organismo compete di verificare, di propria iniziativa, o su richiesta di cittadini, o di Consiglieri Comunali, l'attuazione di tali regole nell'ambito delle deliberazioni.

2. Il Civico Collegio è costituito dal Difensore Civico che lo presiede e da n. 4 membri designati dal Consiglio Comunale, al di fuori del proprio ambito, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere e di specifiche ed elevate competenze tecniche.

Art. 19 – Competenze e funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, insieme al Sindaco, è organo dell'ente ad investitura popolare. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Ad esso sono attribuite funzioni e competenze previste dalla Legge e dal presente Statuto.

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano.

2. Le funzioni di controllo, di indirizzo politico e di iniziativa deliberativa sono disciplinate dall'art. 32 Legge 142/1990 e dall'art. 15 Legge 81/1993.

3. Il potere di indirizzo politico-amministrativo in materie tassativamente determinate consta:

- nell'esercizio di una attività non vincolata;
- nel processo decisionale che determina una scelta;
- nel contenuto della scelta corrispondente alla determinazione di una regola generale alla base della successiva scelta amministrativa.

4. Quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale, in particolare:

a) discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo, atti di natura generale o essenziali per la vita dell'Ente, primo tra essi il programma del Sindaco. Fissa indirizzi per le nomine che si baseranno su criteri di professionalità, competenza ed idoneità all'incarico;

b) nomina i componenti delle Commissioni Consiliari di sua competenza;

c) esamina i programmi, i piani finanziari, i bilanci e tutte le relazioni che in base alla Legge ed al presente Statuto sono periodicamente tenuti a presentargli la Giunta, il Sindaco, il Difensore Civico, i Revisori dei Conti, il Civico Collegio per la Trasparenza, i rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società ed in genere ogni altro Ente dipendente dal Comune, ed assume gli atti conseguenti;

d) assume ordini del giorno e discute mozioni;

e) entro 20 giorni dalla seduta di convalida è fatto obbligo al Presidente del Consiglio, di convocare una seduta in cui l'Assemblea Consiliare provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge. In caso di mancata elezione o assenza del Presidente adempie il consigliere anziano;

f) il Consiglio Comunale è competente per la disciplina generale delle tariffe;

g) approva il programma di opere pubbliche di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge n. 142/1990 di durata almeno annuale e contiene elementi progettuali di massima;

h) approva il contratto decentrato (art. 45 D.L. 29/1993), qualora comporti maggiori oneri per il Comune. La relativa stipulazione è invece affidata ad una delegazione composta dal Sindaco, che la presiede, da rappresentanti dei servizi e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Ai fini del riparto delle competenze nelle materie di cui all'art. 32, secondo comma, lettera m) della Legge 142/1990, si intende:

– previsto espressamente in atti fondamentali del Consiglio, l'atto di acquisto o alienazione o permuta immobiliare, nonché l'appalto o la concessione con riferimento ai quali in precedenti atti fondamentali risultino

individuare le modalità di copertura dell'eventuale spesa o la modalità di scelta del contraente ovvero siano state determinate le caratteristiche progettuali di massima;

- di mera esecuzione di atti fondamentali del Consiglio, quelle che non modifichino posizioni giuridiche soggettive quali definite in precedenti atti fondamentali del Consiglio né comportino ulteriori impegni di spesa;
- di ordinaria amministrazione, quelli comportanti spese ricorrenti o di carattere economico.

6. Ai sensi dell'art. 18 Legge 81/1993, il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

7. I componenti la Giunta possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e, individualmente, essere chiamati ad intervenire e/o rispondere alle interrogazioni.

Art. 20 – Le Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono costituite esclusivamente da componenti dell'assemblea elettiva. Il regolamento disciplinerà il criterio della proporzionalità, qualunque sia il metodo scelto per rappresentare i gruppi.

2. A tali Commissioni, nominate dal Consiglio Comunale, sono affidate funzioni istruttorie, redigenti e/o consultive, esse sono attivate dal Presidente del Consiglio che le presiede nella prima adunanza.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno su affari determinati Commissioni d'Indagine. Svolgerà un'attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della Comunità locale, preordinata all'adozione motivata e consapevole delle proprie determinazioni. Viene rinviata al regolamento la disciplina della sua composizione ed il funzionamento.

4. Le Commissioni deputate allo svolgimento di determinate funzioni tecnico-consultive, lo svolgimento delle selezioni di personale e di gare ad evidenza pubblica, sono composte da tecnici. Sono nominate dal Sindaco, ai sensi di legge.

Art. 21 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri rappresentano la comunità che li ha eletti ed a questa costantemente rispondono senza vincolo di mandato.

2. Nelle forme e con le modalità fissate dal regolamento, ciascun Consigliere può:

- a) presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza consiliare al Presidente del Consiglio;
- b) proporre emendamenti in ordine agli atti in discussione;

c) formulare interrogazioni e proporre mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Sindaco o agli assessori, i quali sono tenuti a rispondere in un Consiglio da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Stante il loro ruolo di controllo, i Consiglieri possono assumere direttamente dagli uffici tutte le notizie utili all'esercizio del mandato, secondo le modalità di cui al Regolamento. Hanno diritto di prendere visione tanto degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno quanto di tutti gli atti e documenti dell'ente, delle aziende ed istituzioni ad esso collegate o da esso dipendenti.

4. Il Regolamento di accesso agli atti, previsto dalla Legge 241/1990, definirà gli atti esclusi alla visione.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio, dopo essere state protocollate. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. È fatto obbligo ai Consiglieri di eleggere domicilio nel territorio del Comune.

Art. 22 – Pubblicità delle spese elettorali dei Candidati alla carica di Consigliere

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni.

3. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

4. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di giorni 30 ed entro tale termine esaminati dal Collegio Civico della Trasparenza che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nei successivi 30 giorni.

Art. 23 – Presidente del Consiglio

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, con votazione palese, una volta espletate le operazioni di convalida e surroga.

2. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda votazione è richiesto il quorum corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. In caso di mancata nomina del Presidente, svolge le sue funzioni il Consigliere Anziano.

4. Il Consiglio Comunale ha facoltà di eleggere il Vice Presidente con le stesse modalità di votazione previste per la nomina del Presidente.

5. Spetta al presidente del Consiglio:

- a) la rappresentanza del Consiglio;
- b) l'emanazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- c) la presidenza della conferenza dei Capigruppo;
- d) la predisposizione dell'ordine del giorno, fatta salva la potestà del Sindaco, di un quinto dei Consiglieri o della Giunta, di richiedere punti all'ordine del giorno;
- e) la fissazione della data per le riunioni;
- f) la proclamazione della volontà consiliare; i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) informare il Sindaco della sua volontà di convocare il Consiglio Comunale.

7. Il presente statuto rinvia al Regolamento sul funzionamento degli organi la disciplina delle funzioni, degli obblighi e dei criteri che lo stesso presidente deve seguire nel convocare il Consiglio, formulare l'ordine del giorno e di rifare i lavori dell'Assemblea.

8. Il Regolamento indica i casi in cui la richiesta di convocazione da parte di 1/5 dei Consiglieri faccia obbligatoriamente scattare un termine abbreviato di 5 giorni, anziché, i 20 giorni previsti dalla Legge.

9. Il Sindaco, nei casi di comprovata urgenza, richiede al Presidente del consiglio la convocazione dell'assemblea da tenersi entro il termine di almeno 2 giorni.

Art. 24 – Gruppi Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari che indicano il loro Capogruppo. Della costituzione del gruppo nonché sull'indicazione e delle eventuali variazioni del Capogruppo è data comunicazione al Presidente del Consiglio, che informa il Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare successiva.

2. In mancanza di designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito di ciascuna lista.

3. È istituita la conferenza dei capigruppo che tra l'altro collabora col Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e nel disciplinare lo svolgimento delle sedute consiliari. Il regolamento ne disciplina attribuzioni e funzionamento.

Art. 25 – Competenze e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora col Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. È composta da n. 6 Assessori.

3. Contestualmente all'accettazione della carica, gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

4. Il Sindaco dà atto di tale condizione già nel documento di nomina che sarà poi presentato in Consiglio.

5. Alla Giunta non competono attività gestionali e la sua attività è indirizzata all'Amministrazione dell'ente in attuazione del programma presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio, ed all'esercizio di attività di impulso e di proposta per l'Amministrazione dell'Ente. In particolare la Giunta:

- a) collabora col Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- b) compie tutti gli atti collegiali che non siano riservati dalla Legge al Consiglio o ad altri organi, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti;
- c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d) provvede all'affidamento di incarichi per la redazione di progetti Opere Pubbliche;
- e) avvia il procedimento per la copertura dei posti in organico.

6. L'Assessore svolge funzioni delegate dal Sindaco per quanto attiene competenze assegnate al Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione, nei casi previsti dalla Legge, fatte salve le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità di P.S.

Art. 26 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione dello stesso.

2. Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27 – Funzioni e competenze del Sindaco

1. È l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È eletto a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Compete al Sindaco, in osservanza degli indirizzi determinati dal Consiglio, definire specifiche modalità di scelta per le nomine di sua competenza.

4. Gli atti di nomina adottati dal Sindaco rappresentano la funzione attiva che l'organo deputato deve esercitare per il concreto svolgimento dell'indirizzo approvato dal Consiglio.

5. Il Sindaco ha la potestà primaria di nominare la Giunta senza necessità alcuna di approvazione da parte del Consiglio; analogamente può revocare gli Assessori.

6. Tutti gli atti di nomina devono essere solo comunicati e motivati al Consiglio.

7. Il decreto di nomina dei rappresentanti dell'ente non è soggetto al controllo regionale.

8. Provvede alla nomina dei responsabili e degli incarichi dirigenziali, nonché alla scelta dei collaboratori

esterni; tali nomine saranno di carattere temporaneo nello schema organizzativo dell'ente.

9. Fermo restando quanto disposto dalla legge, il Sindaco:

a) promuove ovvero partecipa e conclude accordi di programma;

b) emana direttive al Segretario Comunale, ai dirigenti, ai responsabili dei servizi, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi programmatici fissati nel documento di cui alla Legge ed il buon andamento dell'Amministrazione;

c) dispone l'occupazione d'urgenza di immobili;

d) assume ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza dallo Statuto e da ogni altro atto normativo.

10. Il Sindaco può delegare proprie competenze con esclusione delle attribuzioni di cui all'art. 38 della Legge 142/1990, ad Assessori.

Il Sindaco può conferire incarichi ai Consiglieri Comunali per affari determinati e per un periodo limitato nel tempo.

11. Oltre a quanto disposto dal comma precedente, il Sindaco può delegare ai componenti la Giunta l'adozione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

Art. 28 – Dimissioni Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 29 – Vicesindaco

1. Contestualmente alla nomina della Giunta, il Sindaco designa un suo componente alla carica di Vicesindaco.

2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis Legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 Legge 16/1992.

3. È facoltà del Sindaco individuare un Assessore che, occorrendo, possa assumere la supplenza del Vicesindaco. Tale individuazione avverrà nel provvedimento di nomina della Giunta.

Art. 30 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due nominativi, il Collegio dei Revisori dei Conti, tra gli appartenenti alle categorie previste dall'art. 57 - 2° comma della Legge 142 del 1990.

2. Le proposte inerenti alla elezione del Collegio dei Revisori, depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae del candidato e della sua dichiarazione di accettazione.

3. Il Collegio trasmette al Consiglio Comunale almeno 10 giorni prima dell'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo una relazione sulla situazione finanziaria dell'ente.

4. L'attività del Collegio viene esercitata secondo la legge.

Art. 31 – Struttura dell'ente, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco e Segretario esercitano funzione di sovrintendenza sulla struttura organizzativa dell'ente.

2. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i coordinatori delle aree, sotto la direzione del Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è articolato in aree di attività ed è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri soprastabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostato secondo le linee di indirizzo espresse dal Consiglio e le proposte avanzate dal Segretario Comunale, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 32 – Personale

1. Il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici, servizi ed alla esecuzione degli atti, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento della funzione dei dirigenti.

2. Le modalità di scelta, dei responsabili, la definizione di contenuto degli incarichi dirigenziali sono rinviati all'art. 51 della Legge 142/1990 ed al D.L. 29/1993 nonché al Regolamento organico del personale.

3. Le nuove competenze della dirigenza politica e della dirigenza burocratica si svolgono in piena autonomia ma devono operare in maniera funzionalmente coordinata per assicurare l'unità di intenti nell'attuazione dei programmi.

4. Alla sfera burocratica sono assegnati in particolare solo atti di «natura vincolata» o con basso contenuto di discrezionalità, oltre a quelli previsti dal comma 3° dello stesso art. 51.

5. Il resto permane in capo rispettivamente al Sindaco ed alla Giunta.

6. I provvedimenti emessi dai dirigenti per formalizzarne le decisioni vengono denominati «determinazioni» e vengono disciplinati da Regolamento, così come «i

provvedimenti» cioè gli atti meramente esecutivi di altri (deliberazioni o determinazioni).

Art. 33 – Incarichi a tempo determinato

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la copertura dei posti previsti in organico per la qualifica di responsabile dell'unità organizzativa e priva di titolare, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

2. Eccezionalmente e con deliberazione motivata il Consiglio Comunale può decidere che la copertura del posto di cui al comma precedente possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. L'assunzione a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o privato, avviene mediante selezione per titoli e colloquio, con le modalità fissate dal regolamento.

4. L'incarico ha durata non superiore ai quattro anni, a condizione che non si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio Comunale in carica all'inizio del rapporto.

5. L'interruzione dell'incarico è disposta dal Consiglio comunale con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguenti risulti inadeguato.

Art. 34 – Il Segretario Comunale. Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei coordinatori delle aree, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuta ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla Legge. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del coordinatore del settore e del responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionario da lui designato la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento, in particolare le seguenti:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune mentre alla stipula provvede il Sindaco;

b) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto dagli organi di controllo;

f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

6. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 35 – Il Vice Segretario

1. Svolge funzioni vicarie del Segretario. Lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento e lo coadiuva esercitando le funzioni attribuitegli dal regolamento.

2. È preposto al coordinamento di un settore.

3. I requisiti per la nomina sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 – L'Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

4. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

5. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 37 – La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio, il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

4. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38 – Il Servizio di Tesoreria

1. Il Comune per la gestione del Servizio di Tesoreria si avvale di un istituto di Credito.

2. L'individuazione del concessionario viene fatta a trattativa privata previa gara informale tra i più importanti istituti di Credito che gestiscono sportelli sulla piazza. Apposita convenzione disciplina i rapporti tra Ente e Istituto: i contenuti della convenzione saranno previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 39 – Controlli di gestione

1. Nell'ambito dell'autonomia impositiva e finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune attua il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia della propria azione, come previsto dall'Apposito regolamento.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura in base ai programmi, progetti, servizi ed obiettivi dell'ente.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili delle unità operative dovranno periodicamente riferire al Sindaco, che riferirà al Consiglio Comunale, circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento anche alla loro efficienza.

Art. 40 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti Pubblici, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Art. 41 – La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli quantitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 42 – Le Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di Aziende Speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le Aziende Speciali sono enti del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti.

Art. 43 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare l'adesione o la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con la partecipazione di altri enti, approvando:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è l'ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 44 – Attuazione dello Statuto

1. La conferenza dei Capigruppo provvede periodica-

mente alla verifica sullo stato di attuazione dello Statuto e quanto lo ritenga opportuno chiede che venga posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la sua verifica in apposita seduta.

2. I regolamenti di cui allo Statuto devono essere approvati a termine di legge.

Art. 45 – Norma transitoria

1. Le modifiche al presente Statuto, apportate ai sensi del Capo II della Legge 81/1993, entrano in vigore dopo la prima effettuazione dell'elezione diretta del Sindaco.

2. Sono perciò ultrattive, ai sensi dell'art. 32 Legge 81/1993, le regole statutarie in osservanza della Legge 142/1990.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977